

25 ottobre 2011

**Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, sentenza 24/09-07/12/2010 n. 1746 -
Principio di autodeterminazione ed incapacità naturale nel testamento**

Con una nota e ben motivata sentenza, la Corte di Appello di Firenze, Sezione I civile, 24-09/07-12-2010 ha dichiarato la nullità del testamento olografo redatto dal malato nella fase degenerativa e finale di un decorso tumorale.

I giudici sono pervenuti alla declaratoria di nullità del testamento, dopo un'accurata analisi delle testimonianze raccolte sulle condizioni cliniche e psichiche in cui si era trovato il testatore nei giorni antecedenti/successivi alla redazione dello scritto contenente le sue ultime volontà, ammalato in modo irreversibile, incapace di scrivere, a-reattivo a stimoli verbali e disorientato nel tempo e nello spazio.

Sulla base di un'attenta disamina delle risultanze processuali, confortate da una serie di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, la Corte di Appello ha quindi confermato la decisione di prime cure, ritenendo che l'annullabilità del testamento non debba essere riconosciuta nei soli casi di malattia mentale o comunque del sistema nervoso, ma anche laddove ricorra una malattia del sistema organico che comporti, per avanzato stato degenerativo *"la perdita del controllo delle facoltà mentali"*.

La decisione si colloca in linea con precedenti giurisprudenziali anche assai recenti. La Corte di Cassazione, *ex plurimis*, ha ritenuto che *"L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi"* (così Cassazione, 15/04/2010 n. 9081, *idem*, Cassazione 11/06/2009 n. 13630 e Cassazione 11/04/2007 n. 8728).

L'incapacità naturale viene quindi pretoriamente definita quale perdita del controllo delle facoltà mentali o stato di privazione della capacità di autodeterminarsi.

Anche per Appello Perugia 10/03/2009, in *Rass. Giur. Umbra*, 2009, 36, essa doveva riconoscersi nell'assenza *"di coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quello che, con il concorso dell'abitudine, legittimano la pronuncia di interdizione"*.

Ciò che tuttavia distingue la decisione della Corte fiorentina, è la particolare attenzione istruttoria per le circostanze di fatto, inerenti la prova di siffatta incapacità.

Il sostrato clinico-medico è senza dubbio presente, ma esso viene confortato da una serie di accertamenti capillari e precisi relativi agli ultimi giorni di vita del testatore, chiedendosi, ad esempio, quale spazio vi potesse essere in una situazione di tale gravità, per determinarsi in decisioni di tipo meramente economico, quale ragione potesse sussistere o sia potuta sopravvenire per modificare le volontà già prese.

Già Tribunale Napoli 16/03/2001 (Rass. Dir. Civ. 2005, 246) in cui un caso di testatore affetto da demenza arteriosclerotica, aveva dichiarato la nullità del testamento, considerando l'aspetto medico, non senza trascurare, a conforto di una situazione clinica delicata, che la nullità della scheda testamentaria discendeva anche dall'analisi di fatti di per sé estranei alla malattia quali *"l'attribuzione dell'asse ereditario senza alcuna motivazione di gratitudine o di affetto ed all'omissione di alcuni cespiti di rilevante valore economico"*.

Tali approcci metodologici sono più che condivisibili posto che il principio di autodeterminazione, implica in sé la ricerca della volontà soggettiva, personale, particolare. Analisi non sempre agevole, che implica dedicarsi alla conoscenza dei fatti anche di quelli apparentemente di contorno, che richiede per il suo stesso accertamento una sensibilità profonda ed umana.

L'autodeterminazione è il diritto di un soggetto di esprimersi, con due limiti: far sì che la volontà possa essere raccolta in ogni modo ed evitare che una volontà sia tratta laddove non vi sia capacità di determinarsi.

Il principio di autodeterminazione, così isolato ed evidenziato insieme, costituisce base della manifestazione del diritto della persona, specie nei momenti di bisogno e debolezza e come tale costituisce valore da proteggere, tutelare come espressione dell'esistenza in vita, della sopravvivenza della volontà nella morte, del vivere quotidiano in cui il rispetto della persona e del suo diritto di esprimersi con lo scritto, il gesto, la parola assurgono a diritti inviolabili e costituzionalmente garantiti.

Avv. Anna Maria Occasione.